

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 136

11 giugno 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

**ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40
IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014.
PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE**

Oggetto assembleare n. 2805

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- le Leggi regionali del 22 dicembre 2011, n. 21 e n. 22;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 40 "Legge finanziaria regionale" che stabilisce, fra l'altro, l'adozione in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di assestamento dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- il progetto di legge che viene presentato recante l'oggetto: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione";

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione dell'Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dall'Assestamento del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014;

Vista la propria deliberazione Progr. N. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione.", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

- - -

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.

Art. 1

Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, la Giunta Regionale, con proprio atto, definisce un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di immobili, strutture e infrastrutture pubbliche e private, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti, per l'importo di euro 22.000.000,00 e del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, spese d'investimento, per l'importo di Euro 25.000.000,00.

4. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

5. I contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e versati alla Regione per le finalità di cui al comma 1, sono introitati nello specifico capitolo di entrata e mediante atti di variazione di bilancio della Giunta regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'apposito capitolo di entrata e in correlati capitoli di spesa da istituire appositamente, con i medesimi atti, per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e relativi capitoli appositamente istituiti.

7. Per le finalità dei commi 1 e 2 e al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse anche con riferimento alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011

1. L'art. 1 della legge regionale del 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge

regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2012: Euro 2.702.224,44

Esercizio 2013: Euro 2.527.178,01

Esercizio 2014: Euro 2.440.000,00

b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2012: Euro 4.510.698,58

Esercizio 2013: Euro 4.413.333,33

Esercizio 2014: Euro 4.413.333,33

c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2012: Euro 682.861,42

Esercizio 2013: Euro 200.000,00

Esercizio 2014: Euro 200.000,00."

Art. 3

Modifica all'art. 2 della

legge regionale n. 21 del 2011

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2011, l'importo di Euro 8.235,96 è sostituito dall'importo di Euro 10.833,31.

Art. 4

Modifica all'art. 8 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:

"4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00."

Art. 5

Modifiche all'art. 9 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di Euro 11.184.659,00 è sostituito dall'importo di Euro 10.307.659,00.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:

a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 6.500.000,00

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

- 1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 3.213.120,74

- 2) Cap. 23760 "Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 3.000.000,00."

Art. 6

Modifica all'art. 10 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituita dalle seguenti:

- "b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promozione commerciale e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00

- c) Cap. 25664 "Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00."

Art. 7

Modifica all'art. 11 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 25662 "Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica (Art. 8, comma 1, lett. i-bis), L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2012: Euro 1.000.000,00."

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011

1. L'art. 21 della Legge Regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Quota del fondo sanitario regionale di parte
corrente in gestione accentrata presso la Regione
per la realizzazione di progetti ed attività
a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, in complessivi Euro 45.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

- a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
- Euro 4.000.000,00
- b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
- Euro 15.500.000,00
- c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
- Euro 25.500.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene riscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
- Euro 730.016,88

- b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 160.743,12

- c) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 18.148,00.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 676.993,41

- b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 684.277,42."

Art. 9

Modifica all'art. 22 della

legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:

<< 1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per l'importo stanziato sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei Livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.>>

Art. 10

Costruzione di opere, impianti e attrezzature

nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali

Esercizio 2012: Euro 120.000,00

b) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali

Esercizio 2012: Euro 350.000,00.

Art. 11

Attuazione degli interventi finanziati dal documento
unico di programmazione (DUP) - Risorse Statali

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera CIPE n. 1/2011.

2. La Giunta Regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta Regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifiche accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620, - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto all'art.31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta Regionale a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 12

Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte
da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	3889	1.2.1.3.1510	-181.451,16

2)	4270	1.2.1.3.1600	-8.914.912,51
3)	4348	1.2.1.3.1600	-15.768,00
4)	22258	1.3.2.3.8270	-2.374.079,40
5)	23508	1.3.2.3.8220	-55.000,00
6)	25525	1.3.3.3.10010	-237.387,28
7)	25528	1.3.3.3.10010	-65,96
8)	27500	1.3.4.3.11600	-484.255,30
9)	30640	1.4.1.3.12630	-303.863,86
10)	30644	1.4.1.3.12630	-108.068,61
11)	30646	1.4.1.3.12630	-936.000,00
12)	30885	1.4.1.3.12620	-1.600.603,92
13)	32020	1.4.1.3.12670	-44.900,69
14)	32045	1.4.1.3.12800	-930.029,62
15)	32121	1.4.1.3.12820	-41.156,44
16)	41250	1.4.3.3.15800	-511.168,70
17)	41995	1.4.3.3.15820	-10.643,82
18)	43027	1.4.3.3.16000	-126.021,21
19)	43221	1.4.3.3.16010	-2.689.623,22
20)	43270	1.4.3.3.16010	-3.439.912,77
21)	45194	1.4.3.3.16200	-17.245,29
22)	48274	1.4.4.3.17559	-141.535,60
23)	73140	1.6.3.3.24510	-19.000,00

Art. 13

Modifiche all'art. 29 della

legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:

"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito

della mancata assunzione dell'impegno nel corso
dell'esercizio 2011:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	157.500,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	75,35
4)	2775	1.2.3.3.4420	2.422.786,68
5)	2800	1.2.3.3.4422	20,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	4.253.735,68
7)	3850	1.2.3.3.4440	149.000,00
8)	3861	1.2.3.3.4440	105.534,88
9)	3905	1.2.1.3.1500	2.827,71
10)	3910	1.2.1.3.1510	1.938,12
11)	3925	1.2.1.3.1520	203.390,31
12)	3937	1.2.1.3.1510	17.138,58
13)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
14)	4339	1.2.1.3.1611	3.905,72
15)	4348	1.2.1.3.1600	250.000,00
16)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
17)	14427	1.3.1.3.6212	75.387,34
18)	16332	1.3.1.3.6300	1.608.809,62
19)	16400	1.3.1.3.6300	2.889.705,24
20)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
21)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
22)	22258	1.3.2.3.8270	9.729.426,58
23)	23028	1.3.2.3.8300	9.167.367,48
24)	25525	1.3.3.3.10010	2.213.014,12
25)	25528	1.3.3.3.10010	951.442,13
26)	30640	1.4.1.3.12630	6.946.251,92

27)	30646	1.4.1.3.12630	200.000,00
28)	30885	1.4.1.3.12620	276.256,97
29)	31110	1.4.1.3.12650	22.172.608,00
30)	31116	1.4.1.3.12650	6.307.506,72
31)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
32)	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
33)	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
34)	32097	1.4.1.3.12735	8.501.044,88
35)	35305	1.4.2.3.14000	4.794.246,11
36)	35310	1.4.2.3.14000	1.940.000,00
37)	36184	1.4.2.3.14062	197.000,00
38)	36186	1.4.2.3.14062	841,00
39)	36188	1.4.2.3.14062	8.732,05
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	37374	1.4.2.3.14220	7.668.535,33
46)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
47)	37385	1.4.2.3.14223	3.331.216,23
48)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
49)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
50)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
51)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	2.048.853,04
53)	39050	1.4.2.3.14500	1.620.137,57
54)	39220	1.4.2.3.14500	3.947.119,03
55)	39360	1.4.2.3.14555	1.585.205,32

56)	39362	1.4.2.3.14555	300.000,00
57)	41250	1.4.3.3.15800	960.635,36
58)	41360	1.4.3.3.15800	4.647.829,96
59)	41570	1.4.3.3.15800	392.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	286.402,56
61)	41997	1.4.3.3.15820	2.050.617,49
62)	43027	1.4.3.3.16000	732.715,97
63)	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
64)	43270	1.4.3.3.16010	13.124.504,57
65)	43274	1.4.3.3.16010	800.000,00
66)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
67)	45125	1.4.3.3.16420	300.433,93
68)	45175	1.4.3.3.16200	4.430.906,38
69)	45177	1.4.3.3.16200	1.661.727,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
71)	45186	1.4.3.3.16200	4.660.000,00
72)	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
73)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
74)	46125	1.4.3.3.16600	331.616,46
75)	47114	1.4.4.3.17400	9.034,28
76)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
77)	48050	1.4.4.3.17450	2.158.183,19
78)	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
79)	57200	1.5.2.3.21000	14.188.584,53
80)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
81)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
82)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
83)	65721	1.5.1.3.19050	4.685.531,90
84)	65770	1.5.1.3.19070	51.190.813,75

85)	68321	1.5.2.3.21060	3.071.937,95
86)	70545	1.6.5.3.27500	513,64
87)	70678	1.6.5.3.27500	4.931.701,61
88)	70718	1.6.5.3.27520	9.714.712,64
89)	71566	1.6.5.3.27537	1.627.910,40
90)	71572	1.6.5.3.27540	2.602.231,58
91)	73060	1.6.2.3.23500	5.348.763,77
92)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
93)	73140	1.6.3.3.24510	1.800.000,00
94)	78410	1.4.2.3.14384	5.727,40
95)	78458	1.4.2.3.14384	122.100,80
96)	78464	1.4.2.3.14384	156.171,79
97)	78476	1.4.2.3.14384	25.220,05
98)	78705	1.6.6.3.28500	4.227.359,95
99)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00"

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 21 del 2011 sono abrogati.

Art. 14

Riscossione delle tasse automobilistiche

da parte delle banche

1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse

automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

Art. 15

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 13 del 2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:

"1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei Programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi".

Art. 16

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. All'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le parole "costituite tra almeno otto comuni" sono sostituite dalle parole "costituite tra almeno cinque comuni".

2. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2008 le parole "ad almeno sei" sono sostituite dalle parole "ad almeno quattro di cui una scelta tra quelle di cui alle lettere da a) ad e) del primo comma".

3. All'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 ed alla sua

ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.

3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali."

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011

1. All'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "per le annualità 2011, 2012 e 2013" sono sostituite con le seguenti "per le annualità 2011 e 2012" e le parole "nel triennio" sono sostituite con le seguenti "nel biennio";
- b) all'ultimo periodo del comma 5 le parole "Per le annualità 2012 e 2013" sono sostituite con le seguenti "Per l'annualità 2012".

Art. 18

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
